



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale di Savona  
SEZIONE DISTACCATA DI ALBENGA

in composizione monocratica, in persona del dott. Rosario Ammendolia,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

la sentenza n. 172/2010, n. R.G.A.C. 1880/2007, del 26 marzo  
2010, depositata il 6 aprile 2010, pronunciata dal Giudice di Pace di  
Savona, in persona del dott. Taranto Tindari;

causa di appello promossa da

Comune di Borghetto Santo Spirito;

Avv. Simona Zunino

- appellante -

ESCLUSO NELLA VANIMOSITÀ DELLA SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES

C.P.C.:

che "nel procedimento d'appello davanti al tribunale, in composizione  
monocratica, non può procedersi alla discussione orale della causa cui  
segua la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies cod. proc. civ., se una delle

N. 30/2011 R.C.

N. 128/11 Sent.

N. 1660 Cron.

N. 350 Rep.

Opposizione a  
sanzione  
amministrativa.

11a



parti richieda, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ." (Cass. 6205/2009);

che, nel caso di specie, all'udienza di prima comparizione nessuna delle parti ha richiesto di disporre lo scambio delle comparse conclusionali;

che, pertanto, può procedersi alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;

QUANTO AL MERITO:

che il primo motivo di doglianza è infondato, in quanto, come correttamente rilevato dal GdP nella sentenza impugnata, l'infrazione è stata rilevata automaticamente da apparecchio elettronico non presidiato da personale degli organi di polizia e non è stata immediatamente contestata, in violazione dell'art. 201 CdS, comma 1, senza indicazione alcuna del motivo per il quale tale immediata contestazione non è stata possibile;

che al caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è applicabile, come preteso dal Comune appellante, la deroga di cui all'art. 201, comma 1 bis, lettera b), che consente di omettere la contestazione immediata, senza altra motivazione indicata a verbale, nel caso di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa";

che, infatti, nel caso di specie, la rilevazione è avvenuta in corrispondenza di attraversamento pedonale regolato da semaforo e non in corrispondenza di "area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse";

che è altresì vero che l'art. 3, comma 1, n. 26, del CdS definisce l'attraversamento pedonale come "parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli" e che il n. 11 definisce la corrente di traffico come l' "insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria";

che, tuttavia, pur ammettendo che l'incrocio possa consentire lo

*[Handwritten signature]*  
V. G. G. G.  
M. G. G. G.



smistamento sia di correnti veicolari, sia di correnti pedonali, di norma (come nel caso di specie) l'attraversamento pedonale non è di per sé un incrocio (cioè un'intersezione a raso come definita dal citato n. 26) in quanto non costituisce "area comune a più strade", bensì solamente una particolare striscia trasversale ad una medesima strada;

che il terzo motivo di doglianza è infondato, in quanto l'impugnata sentenza è adeguatamente motivata sul punto decisivo della controversia (omessa contestazione immediata e inapplicabilità della deroga prevista per gli incroci);

che, pertanto, l'appello deve essere integralmente respinto, con il favore delle spese per l'appellato;

**P.Q.M.**

*"Il Giudice, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando:*

- a) respinge integralmente l'appello proposto dal Comune di Borghetto Santo Spirito;*
- b) condanna il Comune di Borghetto Santo Spirito a rifondere a Pietro Butti le spese di lite del presente grado di appello, che liquida in € 1.200,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge."*

Albenga, 16 giugno 2011

IL GIUDICE  
 dott. Rosario Ammendola  
 IL GIUDICE  
 Dott. Rosario Ammendola

Depositato in Cancelleria  
 Albenga, 16/06/2011

IL CANCELLIERE  
 Giuseppe Gioia